SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 settembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2023.

Nomina del Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e di due subcommisari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Vista, in particolare, la parte terza del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente, tra l'altro, le norme di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e di recepimento della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991;

Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10, del 31 maggio 2018 nella causa C-251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) che hanno condannato l'Italia per violazione della direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la procedura di infrazione n. 2014/2059 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C(2014)1851, notificata all'Italia in data 31 marzo 2014, nonché il parere motivato del 26 marzo 2015, il successivo parere complementare del 17 maggio 2017 e il ricorso depositato dalla Commissione europea presso la Corte di giustizia dell'Unione europea il 15 luglio 2019 nella causa C 668/19;

Vista la procedura di infrazione n. 2017/2181 aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora C(2018)4604, notificata all'Italia in data 19 luglio 2018, nonché il parere motivato del 25 luglio 2019;

Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti amministrativi da parte dei funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 23-*ter*, recante disposizioni in materia di trattamenti economici;

Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di giustizia europea in ordine alla direttiva n. 91/271/CEE, ha previsto la possibilità di attivare la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di appositi commissari straordinari mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico commissario straordinario del Governo per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sopra citate sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi, con conseguente cessazione dall'incarico, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di nomina del predetto commissario unico, dei commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per l'adeguamento alle medesime sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13);

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 che al primo periodo prevede che il commissario straordinario unico del Governo deve essere scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in una situazione di conflitto di interessi; al secondo periodo dispone che il commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile; al terzo periodo sancisce che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

Visto, altresì, il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016 secondo cui al predetto commissario è

corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, con il quale è stata disposta sia la nomina del prof. Enrico Rolle a commissario straordinario unico, per la durata di un triennio, fino al 25 aprile 2020, sia la cessazione dall'incarico dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014;

Visto l'art. 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 secondo cui, al fine di evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in corso n. 2014/2059 e n. 2017/2181, al commissario unico, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 sono attribuiti i compiti di coordinamento per la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alla normativa dell'Unione europea e superare le suddette procedure di infrazione nonché tutte le procedure di infrazione relative alle medesime problematiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 2022, di ricognizione degli interventi per i quali il Commissario unico assume il ruolo di soggetto attuatore;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo art. 4-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale è stata disposta la cessazione dalle funzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, dei commissari straordinari, nominati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014 ed ancora in carica;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ha previsto, al fine di accelerare la progettazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, nonché degli ulteriori interventi previsti dall'art. 4-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, di un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017 il quale cessa dal proprio incarico alla data della nomina del nuovo Commissario unico;

Visto, altresì, il comma 7, del suddetto art. 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 che, modificando l'art. 2, del decreto-legge n. 243 del 2016, ha previsto la possibilità per il Commissario unico di avvalersi fino ad un massimo di due subcommissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico e per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 dello stesso art. 2 del decreto-legge n. 243 del 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 10 giugno 2020, di nomina del prof. Maurizio Giugni, quale Commissario unico, e del Sen. Stefano Vaccari e dell'ing. Riccardo Costanza quali subcommissari, per la durata di un triennio;

Ritenuto, in ragione della portata e del numero degli interventi ancora da portare a compimento, di dover procedere alla nomina di un Commissario unico e di due subcommissari per fronteggiare con la massima tempestività gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione necessari ad evitare l'aggravamento delle menzionate procedure di infrazione;

Vista la nota n. 1882 del 18 luglio 2023, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il sud, e le politiche di coesione e il PNRR ha trasmesso la proposta congiunta del Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di nominare, quale Commissario unico, il prof. Fabio Fatuzzo e, quali subcommissari, l'avvocato Salvatore Cordaro e il dott. Antonino Daffinà;

Visti i *curricula* del prof. Fabio Fatuzzo, dell'avvocato Salvatore Cordaro e del dott. Antonino Daffinà dai quali si evince che gli stessi hanno caratteristiche personali e professionali idonee allo svolgimento dell'incarico in oggetto;

Considerato che dal *curriculum vitae* del prof. Fabio Fatuzzo risulta la comprovata esperienza gestionale e amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 in quanto ha ricoperto cariche apicali nelle società per azioni che gestiscono il servizio idrico integrato, in particolare, dal 2013 al 2019 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Acoset S.p.a., acquedotto che fornisce il servizio idrico a venti paesi pedemontani della città di Catania, e dal 2019 è presidente del consiglio di amministrazione di Sidra S.p.a., acquedotto che fornisce il servizio idrico alla città di Catania; a tali esperienze si aggiungono le specifiche conoscenze della realtà territoriale acquisite nel corso di importanti incarichi nella gestione di beni e servizi pubblici presso enti territoriali della Regione Siciliana che lo rendono idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario unico;

Ritenuto, inoltre, che l'avvocato Salvatore Cordaro, in virtù dei titoli professionali posseduti e delle pregresse esperienze lavorative, nelle quali ha svolto dal 2017 al 2022 il ruolo di assessore della Regione Siciliana al territorio e all'ambiente, e che pertanto ha maturato una significativa esperienza per le funzioni di subcommissario; inoltre, dal 2012 al 2017 è stato deputato della Regione

Siciliana e dal 2007 al 2018 vice sindaco del Comune di Palermo, maturando così l'esperienza gestionale e amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 al fine di coadiuvare il Commissario unico;

Ritenuto, infine, che il dott. Antonino Daffinà sia in possesso delle capacità adeguate di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016, al fine di supportare il Commissario nelle attività amministrative e contabili, avuto riguardo alle sue competenze in materia di consulenza fiscale, societaria, amministrativa e tributaria, essendo stato revisore dei conti presso numerosi comuni dal 1997 al 2021;

Viste le dichiarazioni rese dal prof. Fabio Fatuzzo, dall'avvocato Salvatore Cordaro e dal dott.Antonino Daffinà, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR per la nomina del Commissario unico e dei due subcommissari, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, e dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il Commissario unico subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020 e, pertanto, subentra nei modi e nelle forme di legge nella contabilità speciale n. 6056 «COM STR UNI INT FOGN DL 243- 16» intestata al Commissario straordinario unico presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, ai sensi del quale restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti al Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Nomina del Commissario unico

1. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44, il prof. Fabio Fatuzzo è nominato Commissario unico, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

2. Il Commissario unico, di cui al comma 1, è nominato per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto e subentra in tutte i rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal precedente Commissario unico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 10 giugno 2020, che cessa dal proprio incarico a decorrere dalla data del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 4-*septies*, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con sede presso il medesimo Ministero.

Art. 2.

Nomina di due subcommissari

1. Il dott. Antonino Daffinà e l'avvocato Salvatore Cordaro sono nominati, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, subcommissari con il compito di affiancare il Commissario unico di cui all'art. 1, comma 1, per lo svolgimento dei compiti assegnatigli sulla base di specifiche deleghe definite dal medesimo Commissario unico.

2. Con lo stesso procedimento previsto per la nomina, i subcommissari possono essere sostituiti o revocati.

Art. 3.

Compiti del Commissario unico

1. Il Commissario unico effettua gli interventi necessari sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue in relazione agli agglomerati oggetto delle condanne di cui alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012 nella causa C-565/10 e del 31 maggio 2018 nella causa C/251/17 (procedura di infrazione n. 2004/2034) e del 10 aprile 2014 nella causa C-85/13 (procedura di infrazione n. 2009/2034) non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli agglo-

merati oggetto delle procedure d'infrazione n. 2014/2059 e 2017/2181, i cui interventi sono individuati ai sensi del comma 4, dell'art. 4-*septies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e ad altri eventuali agglomerati oggetto di ulteriori procedure di infrazione, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Commissione europea o dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di sentenza di condanna, e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di Governo dell'ambito ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, in mancanza di questi ultimi, alle regioni.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario unico di cui all'art. 1, comma 1, subentra nella contabilità speciale n. 6056 «COM STR UNI INT FOGN DL 243-16» intestata al Commissario straordinario unico presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

3. Entro trenta giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Commissario unico predispone o adegua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore ad un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione in materia. Tale albo è trasmesso entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta elettronica certificata all'Autorità nazionale anticorruzione, per le verifiche di competenza.

4. Entro il 31 luglio 2023, il Commissario unico predispone un elenco, con relativo cronoprogramma, degli interventi da realizzare nel corso del primo anno di incarico, precisando per ciascun agglomerato, la documentazione progettuale e tecnica, le risorse finanziarie programmate e disponibili e le relative fonti. L'elenco, unitamente ai provvedimenti di deleghe ai subcommissari, è trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche ai fini della fissazione degli obiettivi per il riconoscimento della parte variabile del compenso, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. La medesima previsione è osservata anche per i successivi anni ed il termine è fissato al 31 luglio di ciascun anno.

5. Il Commissario unico presenta annualmente, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, anche al fine di valutare il riconoscimento della parte variabile del compenso, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per l'inoltro alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

6. Al Commissario unico si applicano, inoltre, le previsioni di cui ai commi 2-*ter*, 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-*bis* e 7-*ter* dell'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

7. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dall'incarico, il Commissario unico, di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, con le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi, e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulla contabilità speciale a lui intestata e la documentazione progettuale e tecnica in suo possesso.

Art. 4.

Compenso

1. Al Commissario unico e ai subcommissari è corrisposto esclusivamente il compenso già determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. Gli oneri sono a carico del quadro economico degli interventi.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Risorse umane e strumentali

1. Il Commissario unico al fine di assicurare il coordinamento delle attività finalizzate alla risoluzione del contenzioso comunitario concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si avvale, altresì, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, sulla base di apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nelle aree di intervento, nonché del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale del quale il Commissario si avvale può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2023

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2357

23A04948

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che dal 4 al 31 luglio 2023 il territorio della Regione Lombardia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, esondazioni, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Viste le note della Regione Lombardia del 25 luglio 2023 e del 4,8 e 25 agosto 2023;

Considerato che sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione Lombardia e delle interlocuzioni tecniche intercorse è stato possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 9.430.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04949

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il giorno 6 luglio 2023 il territorio della Provincia di Cuneo è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato allagamenti, danni ad edifici pubblici e privati, nonché alle attività produttive;

Viste le note del Presidente della Regione Piemonte del 24 luglio 2023 e del 4 e del 23 agosto 2023;

Considerato che sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione Piemonte e delle interlocuzioni tecniche intercorse è stato possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04950

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 il territorio della Regione Veneto è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Viste le note del Presidente della Regione Veneto del 26 luglio 2023 e del 1, 11 e 24 agosto 2023;

Considerato che sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione Veneto e delle interlocuzioni tecniche intercorse è stato possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Veneto;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 8.330.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04951

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 il territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Viste le note del Presidente della Regione Emilia Romagna del 1° e del 23 agosto 2023;

Considerato che sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione Emilia Romagna e delle interlocuzioni tecniche intercorse è stato possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Emilia Romagna;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04952

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, esondazioni, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Viste le note della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 26 e 30 luglio 2023 e del 3, 22 e 24 agosto 2023;

Considerato che sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle interlocuzioni tecniche intercorse è stato possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 7.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04953

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, l'art. 24 e l'art. 29, comma 1;

Considerato che dal 4 al 5 agosto 2023 l'intero territorio della Repubblica di Slovenia è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato che, i predetti eventi calamitosi hanno provocato una grave situazione di emergenza causando l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni nonché gravi danneggiamenti alla rete dei servizi essenziali;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;

Considerata la richiesta del 6 agosto 2023 della Repubblica di Slovenia volta a mobilitare il meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dagli eventi metereologici in argomento;

Considerato che con nota del 9 agosto 2023 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha effettuato l'informativa sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerate le offerte di assistenza alla Repubblica di Slovenia da parte del Governo italiano presentate tramite il Sistema *common emergency communication and information system* (CECIS) dell'Unione europea;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 9 agosto 2023 con la quale, a seguito dell'attivazione del meccanismo unionale da parte della Repubblica di Slovenia, si chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche per il predetto territorio;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 agosto 2023 recante «Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023»;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento all'estero;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 agosto 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1 In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Repubblica di Slovenia dal 4 al 5 agosto 2023.

2 Per l'attuazione degli interventi urgenti di soccorso ed assistenza alla popolazione, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite di euro 2.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare
MUSUMECI

23A04954

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° agosto 2023.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS «INRCA - Istituto nazionale di ricovero e cure per anziani» di Ancona.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 giugno 2019, adottato previa intesa con il Presidente della Regione Marche, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «INRCA - Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani» di Ancona, per la disciplina di «geriatria»;

Vista la nota n. 30490 del 12 agosto 2021 con la quale il succitato Istituto, codice fiscale 00204480420, ha trasmesso la documentazione di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2015 comprovante la titolarità dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288/2003 e successive modificazioni ed integrazioni per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico delle seguenti sedi:

sede legale, di assistenza e di ricerca ubicata in via S. Margherita n. 5 - Ancona;

presidio ospedaliero di ricerca ubicato in via della Montagnola n. 81 - Ancona;

polo scientifico tecnologico «N. Masera» ubicato in via Birarelli n. 8 - Ancona;

presidio ospedaliero di ricerca ubicato in Contrada Mossa - Fermo;

presidio ospedaliero di ricerca ubicato in Contrada Muoio Piccolo - Cosenza;

presidio ospedaliero di ricerca ubicato in via Monteregio n. 13 - Casatenovo, che include l'UOC Pneumologia presso il presidio ospedaliero «San Leopoldo Mandic» di Merate;

servizio di allevamento e sperimentazione animale e biobanca istituzionale per la ricerca sull'invecchiamento ubicato in via Fossatello n. 2 - Falconara Marittima.

Vista la relazione riguardante la *site-visit* effettuata presso le sedi del citato Istituto in data 4, 9 e 10 maggio 2022 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 13 gennaio 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Vista la nota prot. n. 908279 del 18 luglio 2023 con la quale il Presidente della Regione Marche ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «INRCA - Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani» di Ancona relativamente alle sedi sopra indicate;

Considerato, altresì, che, ai sensi dell'art. 1-*ter* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con successivo decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, sono individuate l'area tematica o le aree tematiche di afferenza, a parziale modifica e integrazione del presente decreto e ferma restando comunque la vigenza del medesimo;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, per la disciplina «geriatria», dell'IRCCS di diritto pubblico «INRCA - Istituto nazionale di ricovero e cura per anziani», con sede legale in Ancona - via S. Marghe-

rita n. 5 - relativamente alle sedi del medesimo Istituto specificate in premessa.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma, decorsi due anni dal presente decreto come previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200.

Roma, 1° agosto 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A04955

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 agosto 2023.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Rear società cooperativa, siglabile Rear soc. coop.», in Torino e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2023, al n. 250, con il quale il dott. Giulio Mario Donato è stato nominato direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Preso atto dell'attività di vigilanza straordinaria, svolta ai sensi degli articoli 8 e ss. del decreto legislativo n. 220/2002, e del relativo verbale ispettivo sottoscritto in data 6 giugno 2023, contenente la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per gravi irregolarità nella gestione dell'ente da parte dell'organo amministrativo («le irregolarità riscontrate e sanabili sono poste in essere scientemente proprio dall'organo amministrativo che ha adottato una gestione personalistica della cooperativa»), con particolare riguardo al coinvolgimento della platea sociale, alle condizioni lavorative applicate ai soci, alle operazioni di investimento e finanziamento in altre società le cui attività non sembrano avere alcuna connessione con le finalità statutarie della cooperativa;

Preso atto delle controdeduzioni al verbale di ispezione straordinaria, presentate dalla cooperativa in data 22 giugno 2023;

Attesa la valutazione positiva della proposta ispettiva effettuata dalla competente divisione di questa Direzione generale; presupposto della successiva comunicazione di avvio del procedimento, teso all'adozione del provvedimento di gestione commissariale, inviata alla società, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 28 giugno 2023, con nota prot. n. 215001;

Preso atto delle memorie difensive e relativi allegati trasmessi dalla società in data 17 luglio 2023 e dell'ulteriore atto del 21 luglio 2023, controdeduzioni ritenute non meritevoli di accoglimento in quanto non idonee a mutare la situazione fondante la proposta fatta dagli ispettori;

Tenuto conto del recente rinnovo delle cariche sociali, come risultante dal verbale di assemblea del 26 giugno 2023, e in particolare della modifica intervenuta nella composizione dell'organo amministrativo, avendo due membri del c.d.a. deciso di non ripresentare la loro candidatura, anche in ragione del contenuto del verbale ispettivo;

Considerate ancora sussistenti le gravi irregolarità rappresentate nel verbale ispettivo, la presenza delle quali giustifica l'esercizio del potere di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, come richiamato dall'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Ritenuta opportuna la nomina, nel caso di specie, di un professionista esterno che provveda a sanare le irregolarità riscontrate, ponendo in essere quanto indicato nel verbale di ispezione straordinaria: «Il professionista incaricato dovrà disporre una *due diligence* sulle attività poste in essere dagli amministratori finalizzata a confermare oppure a smentire la coerenza delle stesse con le finalità statutarie mutualistiche che l'ente deve perseguire, con particolare attenzione alle operazioni di investimento e finanziamento, anche afferenti a società controllate, partecipate o detenute interamente. Dovrà altresì verificare la correttezza e l'esistenza dei presupposti oggettivi per il riconoscimento, solo in capo ad alcuni lavoratori, delle integrazioni salariali disposte non in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento interno, approvato nel 2013 dall'assemblea dei soci. Al termine delle verifiche e preso atto delle risultanze dovrà riferire compiutamente all'assemblea affinché la stessa deliberi, qualora ne emergano i presupposti, in merito all'eventuale danno subito dalla società per la mancata osservanza di obblighi e doveri da parte degli amministratori. Inoltre, il commissario dovrà provvedere a ripristinare la democraticità interna ponendo in essere ogni attività utile alla diffusione e condivisione delle informazioni sociali afferenti alla gestione e le risultanze degli esercizi finanziari, tenuto conto che, almeno negli ultimi tre anni i soci non sono stati informati adeguatamente e, conseguentemente, non hanno potuto partecipare con la dovuta cognizione alla vita sociale. A conclusione del mandato il commissario governativo dovrà convocare l'assemblea dei soci per la nomina dell'organo amministrativo, composto per la

maggioranza da soci cooperatori, accertandosi che le nomine siano l'effettiva espressione della volontà sociale»;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 24 luglio 2023;

Tenuto conto della terna di professionisti, iscritti alla «banca dati dei commissari» di questa Direzione generale e idonei a ricoprire l'incarico, fornita dall'associazione Legacoop, alla quale la «Rear soc. coop.» è aderente;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza maturata dal professionista medesimo, come risultante dal *curriculum vitae*;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della società cooperativa «Rear società cooperativa, siglabile Rear soc. coop.», C.F. 04560130017, con sede legale in via Pietrino Belli n. 55 - 10145 Torino (TO).

Art. 2.

Il dott. Cappello Francesco, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969, residente in via Crispi n. 32 - 12051 Alba (CN), codice fiscale CPPFNC69R30A124T, con domicilio professionale in corso Matteotti n. 51 - 10121 Torino (TO), è nominato commissario governativo della società cooperativa «Rear società cooperativa, siglabile Rear soc. coop.», C.F. 04560130017, con sede legale in via Pietrino Belli n. 55 - 10145 Torino (TO), per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri degli organi sociali revocati.

Il commissario deve provvedere alla regolarizzazione dell'ente, nel rispetto del principio di continuazione dell'attività d'impresa e di tutela degli interessi degli *stakeholder*, primi fra tutti i lavoratori, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nell'ambito dell'ispezione straordinaria, alle cui risultanze si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, entro sessanta giorni, al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero, entro centoventi giorni, in via straordinaria al Capo dello Stato.

Roma, 31 agosto 2023

Il direttore generale: DONATO

23A04963

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 agosto 2023.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di ivosidenib «Tibsovo». (Determina n. 104/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza

dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 concernente i medicinali orfani;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 giugno 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° maggio 2023 al 31 maggio 2023 che riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Considerato che la decisione della Commissione n. 3129 del 4 maggio 2023 che ha autorizzato all'immissione in commercio (ACIC) del medicinale «Tibsovo» (ivosidenib) aggiornata con la decisione 4639 dell'4 luglio 2023 e il *corrigendum* del 27 luglio 2023, contiene come misura aggiuntiva di minimizzazione del rischio la scheda di allerta per il paziente il cui testo è stato approvato dall'EMA quale parte integrante dell'etichettatura (come previsto dalla direttiva 2001/83/CE art 127 a e indicato nell'allegato II. *D)*, il titolare dell'A.I.C. dovrà concordare con l'AIFA soltanto la versione grafica della scheda almeno sessanta giorni prima del lancio del medicinale sul mercato;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura per «Tibsovo» espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA in data 5, 6 e 7 luglio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TIBSOVO

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 è data informativa nel sito internet istituzionale dell'AIFA ed è applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 agosto 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: TIBSOVO.

Codice ATC - principio attivo: L01XX62 Ivosidenib.

Titolare: Les Laboratoires Servier.

Codice procedura EMEA/H/C/005936/0000.

G.U.U.E.: 30 giugno 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Tibsovo», in associazione con azacitidina, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta (LMA) con una mutazione dell'isocitrato deidrogenasi 1 (IDH1) R132 che non sono idonei per la chemioterapia di induzione standard (vedere paragrafo 5.1).

La monoterapia di «Tibsovo» è indicata per il trattamento di pazienti adulti con colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico con mutazione IDH1 R132, precedentemente trattati con almeno una linea di terapia sistemica (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere avviato sotto la supervisione di medici esperti nell'utilizzo di medicinali antitumorali.

Prima di assumere «Tibsovo», i pazienti devono avere la conferma di una mutazione IDH1 R132 tramite un test diagnostico appropriato.

«Tibsovo» è per uso orale.

Le compresse vengono assunte una volta al giorno, all'incirca alla stessa ora. I pazienti non devono mangiare nulla 2 ore prima e 1 ora dopo l'assunzione delle compresse (vedere paragrafo 5.2). Le compresse devono essere deglutite intere con acqua.

I pazienti devono essere informati di evitare il consumo di pompelmo e succo di pompelmo durante il trattamento (vedere paragrafo 4.5). I pazienti devono essere informati di non ingerire il gel di silice essiccante situato nel flacone di compresse (vedere paragrafo 6.5).

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1728/001 AIC: 050710019 /E In base 32: 1JCKJ3 - 250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima della commercializzazione di «Tibsovo» il titolare della autorizzazione all'immissione in commercio in ciascun Stato Membro deve concordare con l'Autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.

Il materiale educazionale è rivolto ai pazienti con LMA a cui è stato prescritto «Tibsovo», per fornire ulteriori informazioni in merito all'importante rischio identificato di sindrome da differenziazione.

Il titolare della autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che in ciascun stato membro in cui «Tibsovo» è commercializzato, ai pazienti che dovrebbero assumere «Tibsovo» siano forniti i seguenti materiali educazionali:

Il pacchetto informativo per il paziente:

foglio illustrativo;

scheda di allerta per il paziente:

informazioni per i pazienti con LMA che il trattamento con «Tibsovo» può causare sindrome da differenziazione;

descrizione di segni o sintomi per quanto riguarda la sicurezza e quando cercare assistenza medica se si sospetta una sindrome da differenziazione;

un messaggio di avvertimento che il paziente sta usando «Tibsovo», per gli operatori sanitari che trattano il paziente in qualsiasi momento, anche in condizioni di emergenza;

dati di contatto del medico che ha prescritto «Tibsovo»;

necessità di portare la scheda sempre con sé e di presentarla a qualsiasi operatore sanitario.

Regime di fornitura:

per l'indicazione terapeutica: «in associazione con azacitidina è indicato per il trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta (LMA) con una mutazione dell'isocitrato deidrogenasi 1 (IDH1) R132 che non sono idonei per la chemioterapia di induzione standard»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RNRL);

per l'indicazione terapeutica: «trattamento di pazienti adulti con colangiocarcinoma localmente avanzato o metastatico con mutazione IDH1 R132, precedentemente trattati con almeno una linea di terapia sistemica»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

23A04956

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della registrazione concernente l'importazione di sostanze attive per uso umano rilasciata alla società Actavis Italy S.p.a.

Con la determina n. API - 178/2023 del 25 agosto 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, la registrazione concernente l'importazione di sostanze attive dell'officina farmaceutica, sita in Nerviano (MI) - via Luigi Pasteur n. 10, rilasciata alla società Actavis Italy S.p.a.

23A04957

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Vigamox»

Estratto determina IP n. 513 del 22 agosto 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale VIGAMOX 5 MG/ML EYE DROPS, SOLUTION 1VIALx5ML dalla Grecia con numero di autorizzazione 66071/13/29-8-2016, intestato alla società Novartis (Hellas) A.E.B.E. 12th km National Road Athens-Lamia, Metamorfosi 144 51, Athens, Grecia e prodotto da Novartis Pharma GMBH, Roonstrasse 25, Gostenhof, Nuremberg, Bavaria 90429, Germania, Novartis Farmaceutica S.A., Gran via de les Corts 764, 08013 Barcelona, Spagna, Siegfried El Masnou S.A., Camil Fabra 58, El Masnou, 08320 Barcelona, Spagna, Alcon Couvreur N.V. S.A. Rijksweg 14, B- 2870, Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 044894032 (in base 10), 1BU1UJ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio (soluzione), soluzione trasparente, di colore giallo-verdastro.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: 5,45 mg di moxifloxacina cloridrato (equivalente a 5 mg di moxifloxacina);

ogni goccia di collirio contiene 190 microgrammi di moxifloxacina;

eccipienti: sodio cloruro, acido borico, acqua depurata, acido cloridrico e/o sodio idrossido (per la regolazione del pH).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: VIGAMOX «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 044894032.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: VIGAMOX «5mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

Codice A.I.C.: 044894032.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A04958

Adozione del regolamento «AIFA Incontra».

Si comunica che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con sede a Roma, in via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo: https://www.aifa.gov.it/normativa-di-riferimento-agenzia-italiana-del-farmaco il regolamento «AIFA Incontra», definitivamente adottato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA con deliberazione n. 20 del giorno 7 giugno 2023 e approvato ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

23A05006

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 agosto 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0808
Yen	158,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,138
Corona danese	7,453
Lira Sterlina	0,85815
Fiorino ungherese	382,63
Zloty polacco	4,4735

Nuovo leu romeno	4,936
Corona svedese	11,9
Franco svizzero	0,9559
Corona islandese	142,3
Corona norvegese	11,5705
Rublo russo	-
Lira turca	28,7045
Dollaro australiano	1,6839
Real brasiliano	5,2633
Dollaro canadese	1,4693
Yuan cinese	7,8822
Dollaro di Hong Kong	8,4789
Rupia indonesiana	16523,27
Shekel israeliano	4,108
Rupia indiana	89,304
Won sudcoreano	1433,73
Peso messicano	18,0507
Ringgit malese	5,0306
Dollaro neozelandese	1,8283
Peso filippino	61,281
Dollaro di Singapore	1,4659
Baht tailandese	38,125
Rand sudafricano	20,1598

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A04977

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 agosto 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0803
Yen	158,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,163
Corona danese	7,4529
Lira Sterlina	0,8586
Fiorino ungherese	382,25
Zloty polacco	4,472
Nuovo leu romeno	4,9418
Corona svedese	11,882
Franco svizzero	0,9558
Corona islandese	141,9
Corona norvegese	11,5645
Rublo russo	-
Lira turca	28,7651
Dollaro australiano	1,6832
Real brasiliano	5,2762
Dollaro canadese	1,4722
Yuan cinese	7,88
Dollaro di Hong Kong	8,477
Rupia indonesiana	16483,22
Shekel israeliano	4,1127
Rupia indiana	89,4335
Won sudcoreano	1432,91
Peso messicano	18,1299
Ringgit malese	5,0185
Dollaro neozelandese	1,8307
Peso filippino	61,307
Dollaro di Singapore	1,4649
Baht tailandese	38,027
Rand sudafricano	20,0496

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A04978

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 agosto 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0886
Yen	159,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,107
Corona danese	7,4531
Lira Sterlina	0,8592
Fiorino ungherese	379,85
Zloty polacco	4,4728
Nuovo leu romeno	4,942
Corona svedese	11,841
Franco svizzero	0,9568
Corona islandese	142,7
Corona norvegese	11,546
Rublo russo	-
Lira turca	29,119
Dollaro australiano	1,6814
Real brasiliano	5,2877
Dollaro canadese	1,4764

Yuan cinese	7,9347
Dollaro di Hong Kong	8,5427
Rupia indonesiana	16590,26
Shekel israeliano	4,1347
Rupia indiana	90,0188
Won sudcoreano	1442,07
Peso messicano	18,2478
Ringgit malese	5,0511
Dollaro neozelandese	1,825
Peso filippino	61,8
Dollaro di Singapore	1,4723
Baht tailandese	38,145
Rand sudafricano	20,217

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A04979

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 agosto 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0868
Yen	158,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,072
Corona danese	7,4523
Lira Sterlina	0,85718
Fiorino ungherese	380,13
Zloty polacco	4,4673
Nuovo leu romeno	4,942
Corona svedese	11,843
Franco svizzero	0,9584
Corona islandese	142,3
Corona norvegese	11,58
Rublo russo	-
Lira turca	28,9848
Dollaro australiano	1,6785
Real brasiliano	5,3082
Dollaro canadese	1,4721
Yuan cinese	7,9196
Dollaro di Hong Kong	8,525
Rupia indonesiana	16551,96
Shekel israeliano	4,1293
Rupia indiana	89,9293
Won sudcoreano	1439,56
Peso messicano	18,1866
Ringgit malese	5,0428
Dollaro neozelandese	1,8259
Peso filippino	61,545
Dollaro di Singapore	1,4686
Baht tailandese	38,005
Rand sudafricano	20,4199

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A04980

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica della composizione della Commissione nazionale per la formazione continua

Con decreto del Ministro della salute 1º agosto 2023, è stata modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua, di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2022.

Per la consultazione integrale del decreto è possibile reperire il provvedimento sul sito dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: https://www.agenas.gov.it

23A04964

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-210) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100230908

€ 1,00